

I coniugi si accordano durante il processo? Sì, alla sentenza immediata

Trib. Napoli, sez. I civ., sentenza 13 novembre 2014 (Pres. Casoria, rel. Savoja)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – ACCORDO DELLE PARTI RAGGIUNTO IN CORSO DI PROCESSO – CONSEGUENZE – SENTENZA IMMEDIATA - SUSSISTE

Se nel corso del procedimento di separazione giudiziale, le parti raggiungono un accordo per la regolamentazione condivisa dei rapporti coniugali e genitoriali, successivi alla crisi del vincolo matrimoniale, il giudice può provvedere alla immediata definizione del processo con sentenza che recepisca, nei limiti indicati dal Tribunale, l'accordo intervenuto tra le parti.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dott.ssa Teresa Casoria - Presidente -
 - 2) dott. Umberto Antico - Giudice -
 - 3) dott. Fabrizio Savoja - Giudice Onorario Rel./Est. -
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile avente ad oggetto "separazione giudiziale", iscritta al numero 5405/2012 del omissis

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.02.2012, il ricorrente in epigrafe premesso: di aver contratto matrimonio il 23.02.2004 con la convenuta; che dall'unione erano nati i figli Ge. (29.11.2004) e Fe. (16.02.2008); che la vita coniugale era divenuta progressivamente impossibile a causa del venire meno di ogni reciproco interesse; che era cessata la convivenza materiale e spirituale.

Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con ogni consequenziale determinazione accessoria.

All'udienza del 13.06.2012, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, constatata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito della riserva formulata, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice istruttore.

Nel corso dell'istruzione, all'udienza dell'8.05.2014, essendo la convenuta costituita, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dalla gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate - la convenuta ha richiesto l'addebito al coniuge -, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal notevole periodo trascorso dalla comparizione davanti al Presidente; elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, al punto che, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 codice civile. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunciata la loro separazione personale";

Deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito, avendo l'istante espressamente rinunciato alla stessa, stante l'intervenuto accordo con il quale le palli hanno anche regolato i profili accessori.

Con riguardo a questi ultimi, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e tenuto conto delle spiegazioni offerte a sostegno, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 155, secondo comma c.c. (oggi art. 337 bis e ss. c.c., per effetto del richiamo introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), così come richiesto anche dal PM.

Va qui precisato, inoltre, che la disciplina contenuta nelle predette norme, che prevede una presa d'atto da parte del Tribunale degli accordi inerenti i figli se non in contrasto con gli interessi di questi ultimi, inducono a ritenere perfettamente compatibile la definizione del procedimento di separazione giudiziale (e dunque la pronuncia di sentenza) con l'esistenza di accordo intervenuto tra i coniugi nelle more del giudizio, a prescindere dalla qualificazione data dalle parti, essendo certamente più rispondente all'interesse ad una rapida conclusione del procedimento, peraltro incardinato come separazione giudiziale, l'immediata sua definizione con sentenza che recepisca, nei limiti indicati dal Tribunale, l'accordo intervenuto tra le parti, anche alla luce di quanto appena detto in ordine alle intervenute modifiche normative.

La separazione, pertanto, viene disciplinata secondo le condizioni che seguono:

I - I genitori eserciteranno l'affido condiviso sui figli minori Ge., nato (...), e Fe., nata (...), i quali continueranno ad abitare con la madre nella casa familiare, ubicata in Napoli alla via (...), di proprietà di entrambi i coniugi e che resta, assegnata alla signora Pa.Fr.

II - Il signor Sc.Lu. si impegna a donare, con dispensa dalla collazione, ai figli Ge. e Fe. la quota del cinquanta per cento (50%) della casa coniugale, ubicata in Napoli alla via (...) - Nel caso in cui dovesse insorgere per

qualsiasi motivo l'esigenza della famiglia di lasciare l'immobile in Napoli alla via (...) - anche laddove i coniugi dovessero ritenere di interesse dei figli individuare un'abitazione in luogo più centrale - il signor Sc.Lu. provvederà ad individuare un'altra soluzione abitativa per la moglie ed i figli sostenendo integralmente ogni costo ad esso connesso, ivi incluse le spese del trasferimento, nonché il pagamento del canone di locazione del nuovo immobile.

IV - Il signor Sc.Lu. si obbliga a corrispondere mensilmente, entro il giorno 1, alla signora Pa.Fr., a mezzo bonifico bancario, l'importo complessivo di Euro 1.850,00 (milleottococinquanta/00) a titolo di mantenimento per i coniuge ed i figli, da imputarsi per Euro 1.600,00 in favore dei minori Ge. e Fe. ed Euro 250,00 in favore del coniuge. L'assegno di mantenimento sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

L'assegno del coniuge di Euro 250,00 sarà corrisposto anche laddove la signora Pa.Fr. dovesse intraprendere un'attività lavorativa, purché il reddito annuo non superi l'importo di Euro 25.000,00.

V - Il signor Sc.Lu. si farà carico integralmente di tutte le spese scolastiche dei figli e delle attività ad essa connesse - come le gite scolastiche, corsi di perfezionamento, etc. -; mentre saranno sostenute al cinquanta per cento (50%) da entrambi i coniugi le spese mediche, ludiche e sportive dei minori.

Le spese relative alle vacanze dei figli minori verranno sostenute integralmente da ciascun genitore per il periodo in cui gli stessi saranno loro rispettivamente affidati.

VI - Il signor Sc.Lu. continuerà a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo bancario contratto per l'acquisto dell'immobile ubicato in Napoli alla, via (...), identificato al catasto urbano di Napoli NCEU foglio 4, part. (...) di proprietà della signora Pa.Fr..

VII - In virtù della pattuizione di cui al capo precedente, i coniugi convengono che fino a quando il signor Sc. continuerà a pagare il mutuo del predetto immobile ubicato in Napoli alla via (...), benché la proprietà appartenga alla signora Pa.Fr., il canone di locazione dello stesso verrà percepito dal signor Sc., che sopporterà tutti gli oneri conseguenti alla locazione di natura fiscale, tributaria ed ogni ulteriore di qualsivoglia natura e specie. Detta pattuizione resterà in essere fino a quando il signor Sc. pagherà il mutuo gravante sull'immobile.

Ad ogni modo, tale clausola perderà, efficacia nel caso in cui il signor Sc. dovesse omettere in tutto o in parte il pagamento dell'assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli. In tale ipotesi la signora Pa. rientrerà nel pieno uso dell'immobile, anche con riferimento alla percezione dei canoni

di locazione dell'immobile ovvero di ogni altro frutto di qualsivoglia natura, sopportando gli oneri relativi al mutuo.

VIII - Il signor Sc.Lu. si impegna a corrispondere ai figli Ge. e Fe. la somma di Euro 11.000,00, maturata fino al mese di luglio 2013 a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito nel provvedimento Presidenziale; tale somma verrà versata ai minori su un libretto bancario nominativo intestato ai bambini ovvero altra forma simile di risparmio, purché con intestazione ai figli minori. La mancata osservanza di tale obbligo consentirà alla signora Pa.Fr. di agire nell'interesse dei figli minori per consentire il rispetto di tale clausola, anche mediante procedimento monitorio.

IX - Il signor Sc.Lu. eserciterà il diritto di visita ed intrattenimento dei minori secondo le modalità di seguito indicate: il martedì od il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché a settimane alterne dal sabato dalle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00 con pernottamento; durante le festività natalizie i bambini trascorreranno i giorni 24, 25, 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro, da alternare annualmente; durante le festività pasquali i bambini trascorreranno tre giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore ad. anni alterni; infine, il padre terrà con sé i figli quindici giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare preventivamente con la madre entro il trenta maggio di ogni anno, al fine di consentire alla signora Palombo di organizzare le vacanze in maniera idonea.

X - La signora Pa.Fr., in virtù dell'accordo raggiunto per la separazione, rinuncia alla domanda di addebito ed ad ogni altra ad essa connessa, formulata nel presente giudizio nei confronti del coniuge ed il signor Sc. dichiara di accettare la rinuncia.

XI - I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dichiarano di aver regolamentato con i seguenti patti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non patrimoniali.

XII - Le spese legali vengono integralmente compensate dalle parti".

Per tutto quanto sopra non previsto saranno applicate le norme vigenti in materia.

L'accordo intervenuto tra le parti induce, dunque, il Collegio a dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - Sezione prima civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- pronuncia la separazione personale dei coniugi SC.LU., nato il (...) a Napoli, e PA.FR., nata il (...) a Napoli;
 - Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito;
 - Prende atto dell'accordo sottoscritto dalle parti, di cui in motivazione;
 - Dichiarata interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
 - Ordina che la presente SENTENZA sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (atto n. 4, P. I I, S. A, SEZ. R, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
- Così deciso in Napoli il 30 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.